

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 104

26 maggio 2016

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE,
AI SENSI DELL'ART. 121, COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE,**

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI RANCAN, FABBRI,
DELMONTE, BARGI, MARCHETTI Daniele, RAINIERI,
PETTAZZONI, LIVERANI, POMPIGNOLI

**INTRODUZIONE DEL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
DI BLOCCO ANDROGENICO TOTALE A CARICO
DEI CONDANNATI PER DELITTI DI VIOLENZA
SESSUALE**

Oggetto assembleare n. 2654

Relazione

La presente proposta di legge mira ad introdurre nel nostro ordinamento il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale per coloro che commettono reati sessuali, in particolare a danno di minori.

La proposta di legge, che si compone di un solo articolo, trova motivazione nella necessità, oltre che di assicurare un'adeguata pena per chi commette tali feroci delitti, anche di abolire la possibilità che i colpevoli dei suddetti crimini possano ripeterli, considerato l'elevato tasso di recidiva che essi presentano.

La mancanza di adeguate misure sanzionatorie e di prevenzione nell'ambito della disciplina penale vigente per questi reati è convalidata dalle sempre più frequenti notizie di cronaca relative ad aggressioni e violenze a sfondo sessuale, ancor più gravi quando sono in danno di minori, e nella maggior parte dei casi da parte di recidivi.

Il trattamento farmacologico, oltre a essere previsto anche in ordinamenti di altri

Paesi, quali ad esempio Stati Uniti d'America, Germania, Danimarca, Svezia, Francia e Spagna, rappresenta una misura nel contempo deterrente, preventiva e risolutiva.

Con la presente proposta di legge si prevede che i condannati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possano essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato. Nel provvedimento il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale eseguire il trattamento stesso.

Il trattamento deve essere comunque adottato nei casi di recidiva e qualora tali reati siano stati perpetrati a danno di minori. Oltre al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, è previsto anche l'inserimento del condannato in un programma di recupero psicoterapeutico. La proposta di legge prevede, infine, la possibilità, per chiunque sia stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei citati reati, di essere ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**ART. 1**

1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possono essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 è disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato.

3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è sempre disposto dal giudice nei seguenti casi:

a) recidiva;

b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici o privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

5. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.

6. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale, può sempre chiedere di essere ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al presente articolo.